

### **Inaugurazione dell'anno giudiziario 2019: estratto in materia civile della relazione (sintesi) del Ministro della giustizia Alfonso BONAFEDE (amministrazione della giustizia per l'anno 2019)**

Di seguito estratto dal documento “*Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12*”.

Sono stati selezionati i **passaggi ritenuti di maggior interesse in materia civile**.

Si segnalano, in particolare, i riferimenti in tema di:

- [riforma delle procedure di insolvenza](#);
- [riforma sistematica nel campo del processo civile](#);
- [modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata di cui al c.d. decreto semplificazioni](#);
- [processo civile telematico](#).

...omissis...

## **6. La giustizia civile**

### **6.1 Gli interventi normativi ed organizzativi. La riforma del processo fallimentare e civile.**

Sin dagli esordi di questo mandato governativo, particolare attenzione è stata dedicata al tema delle riforme, anche a quelle precedentemente avviate (come quella delle procedure fallimentari), senza mai distogliere lo sguardo dalla dimensione centrale del cittadino e dalla conseguente esigenza, avvertita tanto nel campo della giustizia civile che in quello della giustizia penale, che solo un significativo processo di semplificazione e di velocizzazione delle procedure può consentire di presidiare efficacemente i diritti degli utenti del “servizio giustizia” e di restituire competitività e credibilità, anche internazionale, all'intero sistema Paese.

In questa linea di azione si collocano, pertanto, gli interventi legislativi di riforma sistematica nel campo del processo civile e delle procedure di insolvenza. Dal punto di vista metodologico, ciò che ha ispirato l'avvio (nel primo caso) e l'avanzamento (nel secondo caso) della riflessione sul processo di cambiamento e di riforma sistematica nei citati settori nevralgici della giustizia e dell'economia è stato il continuo confronto e dialogo con i principali attori della giurisdizione.

E', in questa direttrice, sempre più avvertita l'esigenza di intervenire sul tema del diritto fallimentare in una dimensione unitaria e non frammentaria, per ridurre al

massimo le incertezze interpretative e dunque il contenzioso che inevitabilmente ne deriverebbe; al contempo, l'adozione di un sistema lineare, chiaro e moderno nel quale vengono delineati i principi giuridici comuni al fenomeno della crisi di impresa, contribuisce alla semplificazione e velocizzazione della gestione, anche giudiziale, delle procedure concorsuali, abbattendone la durata.

Come noto, l'11 ottobre 2017 è stata approvata la legge (19 ottobre 2017 n. 155) contenente la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza". L'adozione del decreto legislativo di attuazione della suddetta delega, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva in data 10 gennaio 2019, andrà a sostituire integralmente l'attuale legge fallimentare nonché la legge n. 3 del 2012 (che disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento).

Passando, nel dettaglio, all'esame della riforma delle procedure di insolvenza, occorre evidenziare che l'obiettivo è quello della realizzazione di un moderno sistema dell'insolvenza, che, incentivando l'emersione tempestiva della crisi anche mediante il ricorso a misure premiali, agevolando l'esdebitazione anche dei piccoli imprenditori e dei consumatori e favorendo soluzioni della crisi incentrate sulla prosecuzione dell'attività aziendale, consenta nel suo complesso una migliore tutela del ceto creditorio ed offra all'imprenditore una seconda opportunità.

Questi, in sintesi, i tratti più significativi dell'intervento:

1) sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale: il nuovo approccio lessicale, volto ad evitare l'aura di stigmatizzazione sociale, anche personale, che storicamente il termine "fallimento" evoca, esprime una nuova cultura del superamento dell'insolvenza vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio;

2) imprenditore agricolo: nell'attuare la delega, si è ritenuto, tenendo conto della specificità dell'attività che costituisce oggetto dell'impresa agricola, soggetta oltre che al rischio (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato, a quello derivante dalle incertezze dell'ambiente naturale, di assoggettare l'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, compresa, in particolare, la liquidazione controllata, che è una procedura liquidatoria semplificata sotto il profilo procedurale che può essere aperta, oltre che su istanza del debitore, anche su istanza dei creditori e del pubblico ministero;

3) misure di allerta: si tratta di uno degli aspetti più qualificanti della riforma, che consiste nell'introduzione di una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi ed intesa come strumento di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, offerto da organismi appositamente costituiti presso ciascuna camera di commercio (individuata in rapporto alla sede legale dell'impresa), funzionale alle trattative per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi. Si tratta di procedure di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare, anche attraverso una serie di misure premiali, operanti anche sul piano della responsabilità penale, l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori e l'attuazione di misure finalizzate a incentivare il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria. Sono state inoltre introdotte modifiche al codice civile, con la previsione, a carico dell'imprenditore, di dotare la propria impresa di un sistema informativo interno idoneo, nella sostanza, a far emergere tempestivamente i primi sintomi di crisi e la reintroduzione dell'obbligo, per le s.r.l. che raggiungano determinati limiti dimensionali, di dotarsi del collegio sindacale. Si tratta, anche in questo caso, di una novità nel diritto societario di rilievo sistematico ed anche un costo per l'impresa, ma

presenta grande utilità nell'ottica di aiutare l'imprenditore a cogliere tempestivamente l'esistenza di «fondati indizi di crisi»;

4) un giudice specializzato per le procedure concorsuali: nell'ottica di valorizzare la specializzazione dei giudici addetti alla gestione delle procedure concorsuali, è stata attribuita ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di imprese la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e per le procedure che riguardano gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;

5) razionalizzazione dell'istituto del concordato preventivo: la riforma mira a favorire il ricorso al concordato in continuità aziendale, quale strumento di conservazione dell'impresa, mentre il concordato liquidatorio diviene ammissibile nei soli casi in cui è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In particolare, al fine di agevolare la partecipazione dei creditori ai processi decisionali nell'ambito della procedura di concordato preventivo, è stata eliminata l'adunanza dei creditori e sono state previste modalità telematiche di espressione del voto; è stata prevista, in alcuni casi, la formazione obbligatoria delle classi, in modo da rendere evidenti le situazioni di possibile conflitto di interessi; è stata prevista la necessità, nei piani di concordato, di prevedere, in modo dettagliato, i tempi di esecuzione del piano e le misure da adottare nel caso in cui, in corso di esecuzione, si verificano scostamenti rilevanti tra obiettivi programmati e obiettivi realizzati;

6) accordi di ristrutturazione: viene esteso l'ambito applicativo dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, che ha fatto il proprio debutto nel D.L. n. 83 del 2015 e che ha dato fino ad ora buona prova di sé. Si prevede che il debitore possa avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei, allo scopo di favorire un processo decisionale più rapido e di impedire la “dittatura della minoranza”.

7) un più facile accesso all'esdebitazione: si prevede, per le insolvenze di minor portata, che la liberazione dai debiti abbia luogo di diritto – cioè senza la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice - ferma la possibilità per i creditori di opporsi;

8) interventi sulla procedura di sovraindebitamento: la rivisitazione sistematica delle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa non poteva prescindere dalla revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento; tale consapevolezza discende dalla presa d'atto della quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. In questa prospettiva, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura. Poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione);

9) misure per la crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese: la riforma si propone di colmare una grave lacuna dell'attuale legge fallimentare che ignora del tutto il fenomeno dell'insolvenza dei “gruppi” d'imprese, attraverso disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente nonché un assetto unitario degli organi della procedura. Il sistema normativo creato è derivato dalla necessità di rispondere alla esigenza

sociale prima che del tessuto imprenditoriale, di fornire una sistema unitario e coerente, in linea con la contestuale risposta volta a garantire forme di composizione della crisi che rendano l'insolvenza una fase e non una strada senza ritorno.

Questo Ministero ha investito idee e risorse nella direzione prescelta, inaugurando una stagione normativa aperta a nuove sfide che incideranno sulla struttura del processo civile e penale nell'unica direzione utile dell'efficienza del sistema giustizia inteso come servizio e garanzia di tutela del diritto al giusto processo. In linea con quanto testè indicato, al fine di fornire una pronta risposta all'esigenza, avvertita come non più procrastinabile, del cittadino di ottenere una giustizia in tempi certi e ragionevoli, in coerenza con gli obiettivi programmati nell'Atto di indirizzo politico ed istituzionale, si segnala anche la proposta di riforma del processo civile. È infatti in fase avanzatissima l'elaborazione di un testo di riforma del rito civile, che si propone una radicale semplificazione del processo civile monocratico. Entro la fine di febbraio 2019 sarà dunque depositato un disegno di legge avente ad oggetto la riforma del rito monocratico. Il disegno di legge conterrà anche la delega al Governo per la riforma complessiva del codice di procedura civile, al fine di introdurre analoghi meccanismi semplificatori per le cause riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale e per il giudizio dinanzi al giudice di pace e di secondo grado.

La delega sarà esercitata con l'adozione dei relativi decreti legislativi entro giugno 2019. L'intervento oggetto del preannunciato disegno di legge si impernia sulla sostituzione, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, del procedimento ordinario di cognizione, con un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, con alcune integrazioni ispirate all'ormai rodato rito del lavoro. Rispetto al procedimento sommario già esistente, vi sono due significative novità, che costituiscono l'asse portante dell'intervento: per un verso, si prevede l'eliminazione della possibilità di conversione, coerentemente con l'obiettivo perseguito di riduzione dei riti; per altro verso, si prevede l'introduzione di un sistema di preclusioni, analogo a quello esistente nel processo del lavoro, che funge da contrappeso rispetto alla tendenziale destrutturazione del procedimento e ne garantisce celerità ed efficienza. Tale tendenziale destrutturazione, realizzata attraverso l'eliminazione di scadenze temporali prefissate successive alla fase introduttiva, vuole essere una prima ipotesi di processo ispirato ai principi del case management. In sostanza, si vuole realizzare un processo nel quale sia consentito al giudice e alle parti di modulare tempi ed adempimenti processuali sulla base dell'effettiva complessità della controversia e delle reali esigenze difensive. In particolare, a tal fine:

- si prevede che l'atto introduttivo sia sempre il ricorso;
- si riducono i termini a comparire, seppure in misura contenuta, data l'introduzione di un sistema di preclusioni iniziali;
- si introduce un sistema di decadenze nelle deduzioni e nelle produzioni, di merito ed istruttorie, recepito, come si è detto, dal modello del processo relativo alle controversie di lavoro: meccanismo finalizzato anche ad evitare l'instaurazione di controversie in difetto di un adeguato apparato argomentativo e probatorio a sostegno delle domande proposte;
- si rivede il meccanismo decisorio ordinario. Più in particolare, si prevede sempre la forma della discussione orale, preceduta solo dalla precisazione delle conclusioni nei processi più semplici e dal deposito di note finali difensive ed eventualmente di note di replica nei procedimenti più articolati. In entrambi i casi, poi, si prevede che il deposito della sentenza possa essere effettuato dal giudice entro i trenta giorni successivi alla udienza di discussione.

L'intervento investirà anche gli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita. Con riferimento alla mediazione obbligatoria, l'obiettivo è di

mantenerla come condizione di procedibilità solo nei settori in cui la stessa ha dato buona prova di sé - tra questi, i patti di famiglia, i diritti reali, l'affitto d'azienda, le controversie in materia successoria - secondo le statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia.

Quanto alla negoziazione assistita, allo scopo di agevolare agli avvocati l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di meglio poter valutare l'alea del giudizio e così incoraggiare soluzioni transattive, si prevede la possibilità, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, di svolgere attività istruttoria: gli elementi di prova così ottenuti, nel caso in cui non si pervenga ad una soluzione transattiva, saranno utilizzabili nel giudizio che si andrà successivamente ad instaurare, con effetti positivi sulla sua durata.

Sempre in un'ottica di semplificazione e velocizzazione del processo, si intende rendere obbligatorio, nei procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione monocratica, il deposito degli atti introduttivi esclusivamente con modalità telematiche e prevedere che tutte le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale che hanno come destinatario un soggetto obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC si effettuino a cura dell'avvocato, esclusivamente mediante inoltramento all'indirizzo di posta elettronica certificata quale risultante da pubblici elenchi. Questo allo scopo di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità. Per rendere più efficienti anche gli adempimenti amministrativi connessi all'introduzione del giudizio, si prevede che il pagamento del contributo unificato sia eseguito solo telematicamente quando è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente.

Sono in itinere anche altri interventi normativi. Essi si propongono nella direzione di fornire una esperienza di semplificazione e coerenza apparendo necessitati dalla emergenza, fortemente sentita, di restituire snellezza a procedimenti burocratici quotidiani, favorendo il sempre minore accesso alle cancellerie o comunque agli uffici per gli adempimenti più disparati in un'ottica di risparmio di energie ed efficienza della macchina giurisdizionale.

Il decreto legge n.135 del 14 dicembre 2018, c.d. decreto sulla semplificazione in via di conversione contiene, infatti, disposizioni urgenti in materia di giustizia civile, ovverosia modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione e misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia.

Il Ministero della giustizia, nel corso del 2018, ha opzionato e fortemente implementato modelli virtuosi di organizzazione per offrire una soddisfacente risposta alla domanda di giustizia. Basti pensare, sotto il profilo delle risorse, alla possibilità di scendere in campo direttamente e senza intermediari per compiere scelte di gestione risolutive e coerenti con le esigenze dei territori, degli uffici giudiziari e degli utenti finali del sistema.

Di qui l'avviata esperienza degli Uffici di prossimità, di cui già si è detto diffusamente, intesi come espressione della presenza dello Stato sul territorio, privato dell'ufficio giudiziario in seguito alla riforma della geografia giudiziaria. Una struttura in grado di contenere i costi ed i tempi degli spostamenti e degli adempimenti in funzione del bacino di utenza di riferimento.

L'obiettivo della architettura unica di sistema è direttamente correlato al miglioramento del servizio giustizia complessivamente inteso. Il traguardo ambizioso da raggiungere è, infatti, la comunicazione tra piattaforme differenti e sistemi che comporterà maggiore sinergia tra uffici e maggiore sintesi dei tempi del processo. Il progetto esiste, l'impegno a portarlo a termine anche.

Per tale ragione, in uno agli interventi normativi sopra richiamati, nel corso

dell'anno 2018- nella piena consapevolezza del ruolo assunto dall'informatica giudiziaria - si è proseguito nell'adozione di misure di innovazione organizzativa e di ammodernamento tecnologico, che si sono rese necessarie nell'ambito di una complessa opera di assessment volta a superare le pregresse inadeguatezze sia dei sistemi applicativi sia delle dotazioni informatiche a supporto della giurisdizione. La complessità delle riforme poste in essere ha infatti evidenziato la necessità che gli uffici giudiziari siano posti nelle condizioni di rispondere adeguatamente ad una domanda collettiva di maggiore efficienza, anche mediante un razionale utilizzo delle risorse disponibili e l'attuazione puntuale dei processi di efficientamento dei servizi. L'azione di questo Dicastero si è difatti concentrata sull'obiettivo di porre in essere tutte le azioni necessarie al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all'informatizzazione e la telematizzazione degli uffici stessi. È stata a tal fine proseguita, l'attività di supporto innovativo agli uffici attraverso l'avanzamento delle convenzioni universitarie a suo tempo sottoscritte, quali ad esempio la Convenzione stipulata tra la Direzione Generale Servizi Informativi Automatizzati e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, per dare diffusione e piena attuazione al processo telematico civile e per porre in essere interventi finalizzati al potenziamento, al miglior utilizzo ed al pieno sfruttamento degli strumenti informatici al fine di incidere significativamente sulla eccessiva durata dei processi.

Notevoli risorse, come già esposto nel capitolo relativo all'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, sono state stanziare per l'ammodernamento del parco hardware; invero, grazie ai fondi infrastrutturali la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati sta tracciando il futuro assetto dei sistemi, con la progettazione di una unica architettura sulla quale si svilupperanno le evoluzioni dei sistemi degli uffici giudiziari ed amministrativi, primi fra tutti i sistemi di area civile. Nel corso del 2018 è stato inoltre dato un forte impulso al miglioramento e alla evoluzione sia del processo civile telematico, sia degli strumenti per il giudice civile, con particolare riferimento alla "consolle del magistrato", nei cui ambiti sono state realizzate ulteriori funzionalità, finalizzate al conseguimento della conoscenza e della gestione dei dati in tempi veloci.

Sempre nell'ambito del potenziamento degli standards di efficienza degli uffici giudiziari, può dirsi definitivamente attuato, nell'anno 2018, il percorso di trasformazione dell'attività dell'Ispettorato generale da mero controllo della regolarità dell'azione degli uffici giudiziari a momento di verifica trasparente delle performance degli uffici. In considerazione dell'esito positivo della sperimentazione conclusasi nel mese di marzo 2018 a seguito dell'ispezione ordinaria presso il Tribunale di Firenze, è stata inoltre decisa la diffusione del c.d. «pacchetto ispettori»-strumento di estrazione dei dati che, da un lato, favorisce il miglioramento della programmazione dell'attività dei singoli uffici giudiziari e, dall'altro, assicura la tempestiva individuazione dei settori in sofferenza e l'ottimizzazione dei tempi di raccolta dei dati ai fini ispettivi -a tutti gli uffici di primo grado a partire dal turno ispettivo del settembre 2018.

Al fine di raggiungere l'ulteriore obiettivo, previsto nel documento programmatico per l'anno 2018, di avviare l'attività di remotizzazione della raccolta dei dati da parte dell'Ispettorato, in fase pre-ispettiva, nel corso dell'anno 2018 è stata riorganizzata la rilevazione dei flussi degli affari del settore civile demandandola al «datawarehouse» della giustizia civile (cd. DWGC) in luogo dei singoli uffici giudiziari, di cui pure già si è detto.

## **6.2 I dati del contenzioso civile.**

L'andamento nazionale del carico dei procedimenti civili conferma, anche per l'anno 2018, il consolidato trend decrescente, con una riduzione della pendenza

nell'ultimo anno pari al -3,1% ed un totale di fascicoli pendenti pari a circa 3,460 milioni (al netto dell'attività del Giudice Tutelare, degli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e delle verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale). In dettaglio, al 31 dicembre 2018 le iscrizioni annuali per tutti i gradi di giudizio sono pari a 3.215.989, le definizioni a 3.329.674 e le pendenze a 3.460.764, ossia 112.106 cause in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (sempre non considerando le attività sopra ricordate, in quanto di carattere meramente amministrativo).

Relativamente alle pendenze, significativo è poi il dettaglio dei procedimenti area SICID, ottenuto scorporando i procedimenti di esecuzioni e fallimenti: al 31.12.2017 le pendenze SICID erano pari a 3.001.932, e il quarto bimestre 2018 invece fa registrare una pendenza di 2.924.833, mostrando il trend di decrescita. Inoltre la rilevazione storica mostra come le pendenze, tanto complessive che scorporate (SICID e SIECIC) siano in assoluta diminuzione rispetto al 2003, primo anno di rilevazione stabile sui registri informatizzati. Infatti, il totale delle pendenze al 2003 faceva registrare 4.597.480 contro appunto i 3.572.870 del 31 dicembre 2017 e i 3.460.764 stimato al 31 dicembre 2018. Complessivamente, la riduzione più marcata dei procedimenti civili pendenti si rileva in Corte d'Appello, pari al -7,1%, con decremento anche delle iscrizioni complessive, in conseguenza del crollo delle pendenze per le cause in materia di equa riparazione (che sono scese agli attuali 4.797 mila procedimenti, circa la metà di quelle presenti alla data del 31 dicembre 2017) e della forte riduzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza. Presso i Tribunali ordinari la diminuzione della pendenza è pari al -4,6%, più sensibile per i procedimenti in materia di lavoro e per i procedimenti prefallimentari nonché per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio, mentre i procedimenti relativi alle altre procedure concorsuali ed ai divorzi giudiziali mantengono il segno positivo. La decrescita dei procedimenti pendenti è correlata alla riduzione nella richiesta di giustizia per quasi tutte le materie. Continua a rilevarsi una diminuzione delle sopravvenienze per separazioni e divorzi consensuali, che si stima riconducibile anche agli interventi normativi in materia di ADR. Per i Tribunali per i Minorenni l'andamento della pendenza risulta in decrescita, con 92.800 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2018 a fronte di 96.885 pendenti al 31 dicembre 2017. Più complessa è la valutazione per gli Uffici del Giudice di Pace, interessati nel corso degli ultimi anni da una profonda revisione, che ne ha ridotto il numero a 394, meno della metà degli uffici preesistenti, per i quali si conferma in ogni caso una tendenza decrescente nel numero di procedimenti iscritti ed anche nei pendenti finali.

Sul sito del Ministero è presente un aggiornamento costante dei dati relativi all'arretrato ed al totale di procedimenti civili e penali pendenti, con indicatori di dettaglio per tutti i Tribunali e tutte le Corti di Appello italiane, quale strumento di trasparenza ed impegno per l'efficienza del servizio giustizia nei confronti di tutti gli operatori giudiziari e degli stessi cittadini. La pubblicazione trimestrale di tali monitoraggi consente, inoltre, al personale magistratuale degli Uffici (ed ai Dirigenti) di prendere piena consapevolezza – anche in un'ottica di proficua comparazione – della qualità e dell'efficienza conseguite nello svolgimento delle proprie attività giudiziarie.

Il monitoraggio, in particolare, conferma la costante erosione dell'arretrato patologico (ultrannuale in Cassazione, ultra-biennale in Appello e ultra-triennale in Tribunale) che, rilevato al 30 novembre 2018, è pari a circa 558.425, con una riduzione rispetto all'arretrato di 611 mila procedimenti alla data del 31 dicembre 2017.

Dalle valutazioni riportate, è possibile tracciare un quadro positivo del servizio giustizia, in quanto il costante decremento delle iscrizioni, se accompagnato da una produttività elevata, consentirà nei prossimi anni un'ulteriore erosione della pendenza. Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il contenimento dei tempi di durata delle cause civili, destinato ulteriormente ad abbattersi quando la annunciata riforma del processo civile entrerà a regime. Vi è tuttavia il sospetto che il

decremento dei dati possa essere stato condizionato da una sfiducia che attanaglia il cittadino nei confronti del Sistema Giustizia. Ed è proprio su questo versante che si produrranno tutti gli sforzi di questo Dicastero nella costruzione di un processo civile che, per la sua rapidità ed efficacia, possa indurre il cittadino ad affidarsi al suo giudice naturale con maggiore ottimismo.

### **6.3 Breve analisi dei dati per ufficio giudiziario.**

Si rimette una breve rassegna ragionata dei dati indicatori per tipologia d'ufficio. La Corte di Cassazione è l'unico ufficio in controtendenza rispetto alla generalizzata riduzione delle pendenze, mostrando un aumento delle pendenze (111.353 al 31 dicembre 2018) sia pure lieve rispetto allo stesso periodo del 2017 (106.920). Il dettaglio delle materie trattate in Corte d'Appello permette di evidenziare la riduzione a 4797 procedimenti pendenti per equa riparazione che costituisce una ulteriore marcata riduzione del 42,1% rispetto all'anno precedente (che già aveva fatto registrare una riduzione del 37,4% rispetto al 2015/16). Di rilievo la riduzione delle pendenze in materia di previdenza (32.543 al 31 dicembre 2018 rispetto ai 35.813 del 31 dicembre 2017) e di lavoro (40.191 alla data del 31 dicembre 2018 rispetto a 45.602 al 31 dicembre 2017).

Presso i Tribunali ordinari, nell'ultimo anno giudiziario si osserva un calo dei procedimenti pendenti per il contenzioso ordinario (577.405 al 31 dicembre 2018 rispetto a 600.156 al 31 dicembre 2017) ed ancor più accentuato per quello in materia commerciale (342.434 al 31 dicembre 2018 rispetto al 360.671 al 31 dicembre 2017) comprendente le materie relative a contratti ed obbligazioni, diritto industriale e societario, correlato alla diminuzione delle iscrizioni. In calo risultano anche le pendenze del settore lavoro e previdenza ed i fallimenti (473.214 al 31 dicembre 2018 rispetto a 488.802 al 31 dicembre 2017). Calano le iscrizioni dei procedimenti esecutivi immobiliari, dei decreti ingiuntivi e degli altri procedimenti speciali, mentre in lieve aumento risultano le iscrizioni dei procedimenti esecutivi mobiliari e della volontaria giurisdizione; le pendenze dei procedimenti esecutivi mobiliari sono però in diminuzione (188.771 al 31 dicembre 2018 rispetto a 199.449 al 31 dicembre 2017).

...omissis...